



COMUNE DI NAVE

Via Paolo VI, n. 17 Nave telefono 030/2537411 telefax 030/2533146 www.comune.nave.bs.it

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA PER LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO

- DUVRI -

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

In osservanza all' articolo 26 D.Lgs 81/08 come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 , n. 106 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI

PREMESSA NORMATIVA

In considerazione della LEGGE 3 Agosto 2007 , n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia ed in esecuzione all'articolo 26 del Dlgs 81/08

Il presente documento, redatto ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, contiene la valutazione dei rischi da interferenza connessi all'affidamento di opere e servizi.

Scopo del presente documento è descrivere e disciplinare le attività, le competenze e le responsabilità dei soggetti coinvolti per la realizzazione di lavori in appalto da realizzarsi all'interno della azienda committente, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della stessa anche se svolto presso altre sedi.

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza - DUVRI- è stato redatto preventivamente alla fase di appalto ed è costituito dal presente documento (completo di adempimenti da assolvere con esplicita attribuzione a carico di ciascuna delle parti e delle prescrizioni da rispettare) che potrà essere oggetto di eventuali modifiche ed integrato con le specifiche segnalazioni delle ditte appaltatrici coinvolte relative a interferenze sopravvenute in aggiunta a quelle individuate nel presente documento. Eventuali attività diverse da quelle previste dal presente documento dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dal committente

Il documento viene consegnato di norma dal Datore di Lavoro, Dirigente o Preposto della ditta Committente ai responsabili delle aziende interessate (**secondo il verbale riportato alla fine del**

presente documento) i quali a loro volta devono assicurarne la distribuzione ai lavoratori coinvolti e curarne la corretta applicazione

DEFINIZIONI :

Le seguenti definizioni sono riferite a quanto riportato nel Titolo IV del DLgs 81/2008 all'art. 89, nell'allegato XV del medesimo e, più in generale, nel Codice Civile.

Contratto d'opera – art. 2222 c. c.

Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il lavoro viene svolto da un prestatore d'opera autonomo, o dal titolare di una ditta individuale.

Contratto d'appalto – artt. 1655 e 1656 c.c.

Contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese.

Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l'attività da svolgere e i soggetti incaricati del lavoro, che devono essere identificati e coincidenti con quelli preventivamente dichiarati.

Appalto scorporato: è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.

Appalto promiscuo: gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.

Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).

Verifica nel corso di esecuzione dell'opera - art. 1662 c.c.

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (art. 1223, 1454, 2224 del c.c.).

Contratto di somministrazione – art. 1559 c.c.

Contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi – rif. art. 1677 c.c.).

In questo caso devono essere evidenziati i costi relativi alla sicurezza. Nell'ipotesi di somministrazione lavoro, vi è responsabilità solidale con l'Agenzia somministratrice ai fini dell'adozione delle MMS.

Il contratto intercorrente tra l'Azienda e l'Agenzia prevede l'attività da svolgere, la verifica da parte dell'Agenzia della avvenuta redazione del Documento di Valutazione del Rischio dell'Azienda che deve anche indicare i costi relativi alla sicurezza del lavoro.

Appaltante o committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione (art. 89 DLgs 81/2008)

Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri

Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri

Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.

INDICAZIONI DI BASE SULL'IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IN APPALTO PER QUANTO RIGUARDA LA SICUREZZA

Si ritiene opportuno ricordare a tutti coloro che saranno chiamati a fornire o partecipare ad un lavoro, quanto sia importante svolgere ogni attività nelle migliori condizioni operative, onde ridurre al minimo incidenti e/o infortuni.

Le imprese esterne o lavoratori autonomi che hanno in appalto o subappalto lavori hanno l'obbligo di considerare la sicurezza come una priorità assoluta, per salvaguardare sia il proprio personale ed i propri beni, sia quelli dell'Amministrazione che le ospita.

Ne consegue la necessità di mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire incidenti ed infortuni.

A tale scopo l'impresa appaltatrice (azienda o lavoratore autonomo) deve:

- manifestare espressamente ai propri dipendenti il proprio impegno prioritario per la sicurezza;
- predisporre attrezzature adeguate allo svolgimento di lavori;
- preparare i piani di lavoro in sicurezza;
- provvedere ad addestrare il proprio personale sui rischi insiti nella propria mansione e su quelli rappresentati dagli impianti su cui lavora e dai prodotti che manipola.

Le imprese appaltatrici ed i lavoratori autonomi saranno pienamente responsabili, a tutti gli effetti civili e penali, per danni al proprio personale, a terzi o a beni del committente causati dalla inosservanza, da parte delle imprese stesse e del loro personale, delle disposizioni di legge che regolano la materia.

La Direzione Lavori ed il Servizio di Prevenzione e Protezione del committente potranno intervenire presso le imprese esterne richiamandole all'osservanza delle norme di sicurezza, rimanendo comunque le imprese stesse pienamente responsabili del loro operato.

CONTENUTI DELL'ELABORATO

Il presente documento è un'integrazione alla valutazione dei rischi attualmente in essere, specificatamente per tutte quelle attività che vengono affidate a ditte/lavoratori esterni, analizzando i rischi a cui sono complessivamente soggetti, con l'obiettivo di promuovere la cooperazione e il coordinamento al fine di individuare ed eliminare eventuali interferenze.

PRIMA PARTE

Criteri e metodi di valutazione adottati

SECONDA PARTE

Informazione sui rischi presenti

TERZA PARTE

Richiesta dei rischi specifici da parte dei soggetti esterni

QUARTA PARTE

Esame della valutazione e misure di sicurezza da applicare, suddivisa per tipologia di intervento:

Interventi di pulizia immobili comunali

QUINTA PARTE

Norme generali da rispettare. Costi sulla sicurezza.

PRIMA PARTE - CRITERI E METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

La "valutazione del rischio", così come prevista dal D. L.gs. 81/08, va intesa come l'insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere attuate per addivenire ad una 'Stima' del Rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del personale, in relazione alla programmazione degli eventuali interventi di prevenzione e protezione per l'eliminazione o la riduzione del rischio secondo quanto previsto dal D. L.gs. 81/08 (Misure di tutela).

La valutazione del Rischio è pertanto una operazione che richiede, necessariamente, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, una serie di operazioni, successive e conseguenti tra loro, che dovranno prevedere:

- l'identificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo;
- l'individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento delle lavorazioni, sia per quanto attiene ai rischi per la sicurezza che la salute;
- la stima dell'entità dei rischi di esposizione connessi con le situazioni di interesse prevenzionistico individuate.

RASSEGNA DEI RISCHI LAVORATIVI: CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE

I **Rischi lavorativi** presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, possono essere divisi in tre grandi categorie:

A)	RISCHI PER LA SICUREZZA DOVUTI A: (Rischi di natura infortunistica)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Strutture</i> • <i>Macchine</i> • <i>Impianti Elettrici</i> • <i>Sostanze pericolose</i> • <i>Incendio-esplosioni</i>
B)	RISCHI PER LA SALUTE DOVUTI A: (Rischi di natura igienico ambientale)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Agenti Chimici</i> • <i>Agenti Fisici</i> • <i>Agenti Biologici</i>
C)	RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DOVUTI A: (Rischi di tipo cosiddetto trasversale)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Organizzazione del lavoro</i> • <i>Fattori psicologici</i> • <i>Fattori ergonomici</i> • <i>Condizioni di lav. difficili</i>

La graduazione del livello di rischio utilizzata per l'analisi dei rischi è la seguente:

GRADUAZIONE LIVELLO RISCHIO	DESCRIZIONE
<i>Irrilevante</i>	Il livello al quale il rischio presente e a partire dal quale lo stesso richiede un livello minimo di sorveglianza; non sono ragionevolmente ipotizzabili danni alla salute. I rischi sono insignificanti ora e non è ragionevolmente prevedibile che aumentino in futuro.
Lieve o basso	Il livello di attenzione al quale il rischio è ritenuto contenuto e i danni alla salute non possono escludersi anche solo in via ipotetica; il rischio deve essere presidiato. I rischi sono sotto controllo ad un livello accettabile, per esempio conformemente alle norme della Comunità o a quelle nazionali. I rischi sono ora sotto controllo ma è legittimo pensare che aumenteranno in futuro, oppure i sistemi di controllo esistenti hanno la tendenza a funzionare male o ad essere male impiegati. Vi sono rischi possibili, ma non vi sono prove che causino malattie o ferite.
Medio, significativo, consistente	Il livello di azione a partire dal quale il rischio richiede misure per evitare danni che potrebbero manifestarsi anche in una quota minima di esposti. I rischi sono adeguatamente controllati ma non sono rispettati i principi generali stabiliti all'art.3 del D.Lgs. 626/94.
Alto, grave, consistente, immediato	Il livello di rischio di allarme a partire dal quale il rischio richiede misure molto rigorose per evitare danni che possono concretamente manifestarsi. I rischi sono elevati e non adeguatamente controllati.

Durante l'analisi dei compiti del lavoratore si è provveduto ad identificare i rischi per la salute e la sicurezza, successivamente viene proposta la valutazione del rischio.

SECONDA PARTE - INFORMAZIONE DETTAGLIATA DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER OGNI AREA INTERESSATA AI LAVORI

L'Amministrazione informa l'Appaltatore (di seguito chiamato Fornitore) relativamente ai rischi generici e specifici presenti nei propri luoghi di lavoro, secondo il seguente modello.
Contestualmente il Fornitore viene informato riguardo ai piani di evacuazione adottati e la gestione delle emergenze.

ANALISI DEI RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO

Zona di intervento	Provvedimenti	Analisi Rischio	Livello di rischio
Comune di NAVE		Documento di valutazione rischi interferenza	

Municipio	<p>Vietato fumare</p> <p>Uso dispositivi di protezione individuali</p> <p>Tesserini di riconoscimento</p>	<p>✓ Ferite alle mani</p> <p>✓ Urti e contusioni mani e piedi</p> <p>✓ Elettrico</p> <p>✓ Chimico</p> <p>✓ Incendio</p> <p>✓ Sostanze pericolose (tonner)</p>	<p>✓ Lieve</p> <p>✓ Lieve</p> <p>✓ Lieve</p> <p>✓ Irrilevante</p> <p>✓ Medio</p> <p>✓ Alto</p>
Plessi scolastici	<p>Vietato fumare</p> <p>Uso dispositivi di protezione individuali</p> <p>Tesserini di riconoscimento</p>	<p>✓ Ferite alle mani</p> <p>✓ Urti e contusioni mani e piedi</p> <p>✓ Elettrico</p> <p>✓ Chimico</p> <p>✓ Incendio</p> <p>✓ Sostanze pericolose (tonner)</p>	<p>✓ Lieve</p> <p>✓ Lieve</p> <p>✓ Lieve</p> <p>✓ Irrilevante</p> <p>✓ Medio</p> <p>✓ Alto</p>
Altri stabili comunali	<p>Vietato fumare</p> <p>Uso dispositivi di protezione individuali</p> <p>Tesserini di riconoscimento</p>	<p>✓ Ferite alle mani</p> <p>✓ Urti e contusioni mani e piedi</p> <p>✓ Elettrico</p> <p>✓ Chimico</p> <p>✓ Incendio</p>	<p>✓ Lieve</p> <p>✓ Lieve</p> <p>✓ Lieve</p> <p>✓ Irrilevante</p> <p>✓ medio</p>
Servizi Igienici	<p>Vietato fumare</p> <p>Uso dispositivi di protezione individuali</p> <p>Tesserini di riconoscimento</p>	<p>✓ Ferite alle mani</p> <p>✓ Urti e contusioni mani e piedi</p> <p>✓ Elettrico</p> <p>✓ Chimico (detergenti)</p> <p>✓ Incendio (carta)</p> <p>✓ Scivolamenti su bagnato</p>	<p>✓ Lieve</p> <p>✓ Lieve</p> <p>✓ Lieve</p> <p>✓ Medio</p> <p>✓ Medio</p> <p>✓ Medio</p>
Palazzetto dello Sport	<p>Vietato fumare</p> <p>Uso dispositivi di protezione individuali</p> <p>Tesserini di riconoscimento</p>	<p>✓ Ferite alle mani</p> <p>✓ Urti e contusioni mani e piedi</p> <p>✓ Elettrico</p> <p>✓ Chimico</p> <p>✓ Incendio</p>	<p>✓ Lieve</p> <p>✓ Lieve</p> <p>✓ Lieve</p> <p>✓ Irrilevante</p> <p>✓ medio</p>
Locali tecnici (caldaie, quadri elettrici, ecc.)	<p>Vietato fumare</p> <p>Uso dispositivi di protezione individuali</p> <p>Tesserini di riconoscimento</p>	<p>✓ Ferite alle mani</p> <p>✓ Urti e contusioni mani e piedi</p> <p>✓ Elettrico</p> <p>✓ Chimico</p> <p>✓ Incendio</p>	<p>✓ Medio</p> <p>✓ Medio</p> <p>✓ Alto</p> <p>✓ Irrilevante</p> <p>✓ Alto</p>

Zona di intervento	Provvedimenti	Analisi Rischio	Livello di rischio
Cimiteri	Uso dispositivi di protezione individuali	<p>✓ Ferite alle mani</p> <p>✓ Urti e contusioni mani e piedi</p>	<p>✓ medio</p> <p>✓ medio</p>

	Tesserini di riconoscimento	✓ Elettrico ✓ Chimico ✓ Biologico ✓ Incendio	✓ Lieve ✓ Irrilevante ✓ medio ✓ lieve
Parchi e Zone Verdi	Uso dispositivi di protezione individuali e indumenti alta visibilità Tesserini di riconoscimento	✓ Ferite alle mani ✓ Urti e contusioni mani e piedi ✓ Elettrico ✓ Chimico ✓ Incendio ✓ Punture insetti	✓ medio ✓ medio ✓ Lieve ✓ Irrilevante ✓ Lieve ✓ Alto
Strade	Uso dispositivi di protezione individuali e indumenti alta visibilità Tesserini di riconoscimento	✓ Ferite alle mani ✓ Urti e contusioni mani e piedi ✓ Elettrico ✓ Chimico ✓ Incendio ✓ Collisioni con mezzi	✓ medio ✓ medio ✓ Lieve ✓ Irrilevante ✓ Lieve ✓ Alto
Isola ecologica	Uso dispositivi di protezione individuali e indumenti alta visibilità Tesserini di riconoscimento	✓ Ferite alle mani ✓ Urti e contusioni mani e piedi ✓ Elettrico ✓ Chimico ✓ Incendio	✓ medio ✓ medio ✓ Lieve ✓ Medio ✓ Medio

TERZA PARTE - RICHIESTA RISCHI SPECIFICI

L'Amministrazione si impegna a richiedere un dettagliato elenco dei rischi specifici ai Fornitori, secondo la compilazione di un questionario sul sistema di gestione della sicurezza, da cui si evinca nel dettaglio:

Il Committente ha richiesto un dettagliato elenco dei rischi specifici ai Fornitori, da cui si evinca nel dettaglio:

1. Visura Camerale (validità sei mesi)
2. Elenco personale impiegato c/o ns Sede con posizione I.N.A.I.L.
3. Elenco personale impiegato c/o ns Sede con posizione INPS.
4. Copia del DURC (validità 3 mesi)
5. Fotocopia libro matricola relativa al personale interessato
6. Dichiarazione di ottemperanza al Decreto Legislativo 81/08
7. Dichiarazione di avvenuta attività informativa e formativa Dlgs 81/08
8. Nominativo del RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)
9. Nominativo (se eventualmente designato) del Medico competente
10. Nominativo degli addetti alla gestione delle emergenze incendio che dovranno cooperare con i nostri addetti

11. Elenco rischi cui sono sottoposti i Vs. lavoratori presso la ns. ditta

La documentazione ricevuta sarà approvata dal datore di lavoro, dal Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione.

QUARTA PARTE ESAME DELLA VALUTAZIONE E MISURE DI SICUREZZA DA APPLICARE, PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

L'esame della valutazione finale conduce ad un rapporto suddiviso per tipologia di intervento o di opera da realizzare, mediante l'utilizzo di tabelle che mettono in rilievo quei rischi specifici che possano rappresentare interferenze fra l'attività esterna e la sottoscrivente parte. Le misure da adottare rappresentano quelle precauzioni da attuare per raggiungere un miglioramento dei livelli di sicurezza.

RISCHI SPECIFICI PREVEDIBILMENTE PRESENTI NELLE LAVORAZIONI DA ESEGUIRE (Elencazione non esaustiva):

- Caduta di persone in piano per l'eventuale presenza sulle vie di transito di materiali di ingombro, di buche, di avvallamenti o di sostanze scivolose.
- Caduta di persone dall'alto durante le fasi di montaggio dei ponteggi metallici e di realizzazione delle varie opere in elevazione, nei lavori di demolizione e nell'impiego delle scale a mano.
- Caduta di persone nello scavo durante i lavori di sbancamento e di esecuzione delle fondazioni.
- Investimento per caduta di materiali dall'alto durante la fase di carico, scarico, movimentazione e sollevamento dei materiali e durante le operazioni di montaggio e di smontaggio delle opere provvisorie.
- Seppellimento e/o soffocamento per smottamento delle pareti o irruzioni d'acqua nei lavori di sbancamento e di scavo.
- Schiacciamento per ribaltamento di mezzi meccanici per cedimento del terreno o per irrazionale utilizzazione dei mezzi stessi.
- Urto di persone per scontro tra mezzi operanti in cantiere, tra mezzi e strutture fisse, contro ostacoli.
- Investimento di persone da mezzi operanti in cantiere.
- Ferite da taglio e da schiacciamento per l'impiego di utensili ed attrezzi vari e per il maneggio dei materiali.
- Strappi muscolari per l'irrazionale maneggio e sollevamento manuale dei materiali.
- Investimento da spruzzi di materiale negli occhi durante l'operazione di getto, di intonacatura e di travaso.
- Investimento da proiezioni di schegge durante l'impiego di apparecchiature per il taglio, nei lavori di smerigliatura e scalpellatura.
- Punture per l'eventuale presenza di punte o chiodi sulle vie di transito o per il maneggio di materiali scheggiabili e/o sfaldabili.
- Inalazione di polveri nei lavori di scavo, di trasporto del materiale scavato, nonché in occasione della preparazione delle aree di lavoro e delle pulizie tecniche di apparecchiature e mezzi operativi.
- Ferite dovute all'impiego di utensili o attrezzature deteriorate.

- Ferite e/o fratture per contatto con organi di trasmissione del moto di macchinari ed impianti o per movimenti non coordinati connessi.
- Ferite per contatto con gli organi lavoratori delle macchine e degli impianti utilizzati.
- Ferite, cesoiamenti e contusioni dovute alla movimentazione dei materiali con mezzi di sollevamento che utilizzano brache.
- Danno all'apparato uditivo da rumore provocato da macchinari ed utensili utilizzati in cantiere.
- Danni all'apparato uditivo e/o visivo da vibrazioni e scuotimenti derivanti dall'impiego di martelli montati su mezzi meccanici, martelli demolitori, vibratori, ecc.
- Folgorazione per contatti diretti ed indiretti in conseguenza dell'utilizzo di macchine ed apparecchiature elettriche e per eventuali pericolosi avvicinamenti a parti in tensione.
- Danno per contatto o per inalazione di sostanze pericolose o nocive alla salute dei lavoratori (oli minerali, disarmanti, cemento, bitume, ecc.).
- Danno per radiazioni caloriche, ultraviolette e/o ionizzanti derivanti dai lavori di saldatura.
- Danno per inalazione di gas e fumi che si sprigionano durante i lavori di saldatura.
- Ustioni durante l'esecuzione dei lavori di saldatura.
- Ustioni per lo scoppio di recipienti contenenti gas compressi (bombole di ossigeno, acetilene, compressore, ecc.).
- Ustioni da incendio per la presenza in cantiere di sostanze infiammabili.
- Elettrocuzione e/o ustioni per caduta di fulmini sulle strutture metalliche esistenti.
- Rischi vari per lavorazioni disagiati dovuti a motivi vari (presenza di acqua, umidità, spazi ristretti, posizioni scomode, ecc.).
- Rischi vari per lavorazioni interferenti (più operazioni nella stessa area di lavoro).
- Rischi derivanti dalle avverse condizioni meteorologiche (vento, pioggia, gelo, fulmini, ecc.).
- Rischi derivanti dal passaggio del traffico ferroviario esistente.
- Rottura tubi a pressione.
- Tetano dovuto a ferite varie.
- Congiuntiviti.
- Dermatiti.
- Respirazione gas di scarico delle macchine.
- Rottura di funi e di brache con caduta del carico.
- Annegamento per cadute in acqua.
- Rischi derivanti dalla postura.
- Rischi derivanti da fattori microclimatici.

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Completata l'individuazione dei rischi da parte dei Fornitori, secondo conoscenze, esperienza e professionalità, deve essere attuata tutta una serie di attività volte, al fine di assicurare, per quanto possibile, l'eliminazione dei rischi presenti nello svolgimento dei lavori.

Le azioni dovranno essere volte a:

- Ridurre al minimo (in relazione alle conoscenze acquisite, ed al progresso tecnico) il rischio;
- Ridurre il rischio all'origine operando scelte sul cambio di attrezzature o attività;
- Esasperare le attività volte alla prevenzione del rischio, programmando le lavorazioni e mirando ad un complesso che integri le realtà tecniche produttive e organizzative con l'ambiente di lavoro;
- Sostituire ciò che è pericoloso con alternative meno a rischio;

- Rispettare i principi ergonomici volti alla migliore utilizzazione del personale, delle attrezzature dei metodi di lavoro e produzione cercando di attenuare il rischio insito nel lavoro monotono e ripetitivo;
- Dare assoluta priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
- Limitare al minimo l'esposizione dei lavoratori ai rischi;
- Ridurre e, se possibile abolire, l'utilizzo di sostanze tossiche, chimiche, fisiche, biologiche operando valide alternative.

Interventi di pulizia

FATTORI DI RISCHIO	RISCHI di interferenza	MISURE DA ADOTTARE
1. ILLUMINAZIONE		
2. RUMORE	<i>Uso attrezzature > 80 dB pulispazzole</i>	Delimitare area di intervento
3. VIBRAZIONE		
4. MICROCLIMA	<i>Agenti inquinanti</i>	Monitorare
5. SOSTANZE PERICOLOSE	<i>Presenti</i>	Aerare locali Delimitare zona durante uso sostanze Presentare schede di sicurezza Smaltire rifiuti pericolosi
6. DELIMITAZIONE CANTIERE		
7. AERAZIONE E CAPTAZIONE INQUINANTI	<i>Polveri e fibre</i>	Delimitare area intervento Uso aspiratori
8. MACCHINE IN MOVIMENTO	<i>presenti</i>	Delimitare area intervento
9. MOVIMENTAZIONE CARICHI		
10. VIDEOTERMINALI		
11. AGENTI BIOLOGICI		
12. AGENTI CANCEROGENI		
13. INCENDIO		Vietato fumare
14. ESPLOSIONE		
15. RADIAZIONI (radio/infrarosse/ultraviolette/ultrasuoni/laser)		
16. ELETTRICITA'	Presenti	Non lavare apparecchiature in tensione
17. CALORE / FREDDO		
18. SCIVOLAMENTI/CADUTE	Pavimentazione bagnata	Segnalare con cartelli gialli
19. PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI		
20. URTI, COLPI, PRESSIONI		
21. LESIONI DA ANIMALI		
22. INFEZIONI		
23. ATMOSFERA ESPOSIVA		
24. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO		
25. ATTREZZI MANUALI		
26. CADUTE DALL'ALTO		
27. SCHIACCIAMENTO		
28. CESOIAMENTO		
29. TRASCINAMENTO, IMPIGLIAMENTO		

30. USTIONI		
31. INTRAPPOLAMENTO		
32. LAVORI IN SOTTERRANEO		

Misure di Prevenzione per le Interferenze

• TRANSENNARE L'AREA
• SEGNALARE IL RISCHIO
• SEGNALARE LA PRESENZA NELL'AREA
• SEGNALARE LAVORAZIONE
• LAVORAZIONI IN AREE DISTINTE
• LAVORAZIONI IN TEMPI DISTINTI
• UTILIZZO DI DPI
• FORMAZIONE
• ASSISTENZA - AFFIANCAMENTO
• GESTIONE EMERGENZE

QUINTA PARTE NORME GENERALI DA RISPETTARE. COSTI SULLA SICUREZZA

NORME GENERALI DA RISPETTARE

1. PRESCRIZIONI GENERALI

Il Fornitore si deve impegnare, secondo quanto previsto dal D.Lgvo 81/08, a rispettare tutte le norme generali e particolari di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, provvedendo ad identificare e valutare i rischi specifici e le relative misure di prevenzione, protezione, emergenza e pronto soccorso, in collaborazione con il nostro Servizio Sicurezza inoltre il Fornitore provvederà alla designazione di addetti in numero e con qualificazione adeguati alla natura dei lavori.

- Sostare solo nelle aree espressamente riferite al lavoro che dovete svolgere, o dove vi viene specificatamente indicato;
- Osservare tutte le disposizioni aziendali e di legge in materia di sicurezza, ambiente ed igiene nei luoghi di lavoro;
- Utilizzare correttamente i presidi per la raccolta differenziata.
- Tenere sempre un aspetto e un comportamento decoroso;
- Comunicare sempre la necessità di introdurre nella nostra azienda materiali e/o attrezzature ritenute pericolose;

- Comunicare sempre la possibilità di generare con le vostre attrezzature di lavoro fumi, polveri, etc., comunque qualsiasi cosa che possa danneggiare la salute del nostro personale, la qualità del nostro prodotto, la funzionalità dei nostri impianti e/o macchinari;
- È vietato utilizzare qualsiasi materiale e/o attrezzatura dell'azienda senza apposita autorizzazione scritta;

2. ATTREZZATURE, UTENSILI E MACCHINARI

Tutte le attrezzature, macchinari e utensili usate dal Fornitore dovranno essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e, quando necessario, debitamente omologate. Le stesse dovranno essere munite di una targhetta o scritta che le identifichi come appartenenti al Fornitore.

La Committente non fornirà né metterà a disposizione del Fornitore utensili, attrezzature e macchinari per la posa in opera della fornitura, salvo casi particolari ed eccezionali, da formalizzarsi mediante autorizzazione rilasciata dalla sottoscrivente Parte.

Nel caso che il Fornitore usi mezzi d'opera ed attrezzature di Terzi presenti in Cantiere il loro impiego e' a totale rischio del Fornitore, il quale in ogni caso, sarà tenuto a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità di detti mezzi, materiali, attrezzature o macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'USO DI ATTREZZI A MANO

Si ricordano qui di seguito le principali norme o divieti che i lavoratori devono rispettare nell'uso di attrezzi a mano :

- ogni attrezzo deve essere impiegato solo per l'uso al quale è destinato;
- è obbligatorio verificare frequentemente lo stato di efficienza dell'attrezzatura da impiegare;
- è vietato l'impiego di qualsiasi tipo di attrezzatura avente sbavatura, in particolare mazze, martelli, scalpelli, ecc.;
- è vietato l'impiego di attrezzi con manici fessurati o riparati con mezzi di fortuna;
- non si devono usare tubi od altro per prolungare il manico di attrezzi;
- è vietato lasciare gli attrezzi nella zona di passaggio o in condizione tale da poter cadere ed arrecare danno a persone o apparecchiature;
- è prescritto di portare gli attrezzi nelle apposite cassette o borse a tracolla e mai nelle tasche;
- è necessario pulire la superficie ed il manico degli utensili da grasso eccessivo al fine di evitare che mollando la presa possano sfuggire di mano;
- non usare mai lime, martelli, ecc. senza manico;
- è vietato salire su scale verticali con attrezzi da lavoro nelle mani;
- è compito del lavoratore impiegare utensili secondo la tecnica e le opportune precauzioni.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'USO DI UTENSILI ELETTRICI

Gli attrezzi e gli utensili elettrici sono soggetti a particolare usura e pertanto vanno frequentemente ispezionati. Occorre riparare o sostituire parti avariate, particolarmente quelle riguardanti l'isolamento dell'impugnatura o le protezioni.

Tutti gli utensili elettrici, se non del tipo a doppio isolamento, devono avere la carcassa collegata a terra mediante apposito conduttore incorporato nel cavo di alimentazione.

I conduttori devono essere in perfetta condizione, con isolamento appropriato alla tensione e di sezione sufficiente in relazione all'assorbimento di corrente dell'apparecchio.

Gli attacchi alle prese e all'utilizzazione devono essere in ottimo stato; il conduttore deve avere sempre la spina dalla parte della derivazione e la presa dalla parte opposta.

Le eventuali giunzioni devono sempre essere munite di spina a presa e mai effettuate tra conduttori, anche se protetti con nastro isolante.

Per lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili a tensione superiore a 220 V verso terra.
Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
Non estrarre mai le spine mettendo in trazione il conduttore, ma impugnare la spina nella parte isolata.
Non operare mai con apparecchi elettrici con le mani bagnate. Inserire o disinserire sempre le spine con l'interruttore aperto e mai con l'apparecchiatura in funzione.
Non porre mai in tiro i conduttori, raccoglierli e stenderli con cura.
Proteggere i conduttori da calpestii o schiacciamenti, collocarli in modo che non diventino causa di inciampo o strappo; se necessario porre dei segnali.
Non abbandonare mai un apparecchio in tensione o, peggio, in movimento; prima di allontanarsi togliere la tensione e staccare la spina di alimentazione.
Curare particolarmente lo stato dei cavi di alimentazione delle lampade elettriche portatili che, per la particolare usura ed esposizione a danneggiamenti, possono facilmente presentare delle interruzioni nella copertura di isolamento.

3. PERSONALE

Il reclutamento di tutto il personale dovrà essere effettuato a cura e spese del Fornitore al quale farà carico ogni onere retributivo, sociale ed assicurativo. Il Fornitore si impegna ad utilizzare personale tecnicamente qualificato in relazione ai compiti e che abbia ricevuto adeguata istruzione e, in particolare, all'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi personali di protezione. L'impiego di personale apprendista e' di norma vietato, salvo espressa autorizzazione della Committente. Il personale dovrà essere in quantità adeguata, sia a livello direzionale/organizzativo, che a livello esecutivo e comunque in numero necessario e sufficiente a soddisfare le esigenze del lavoro secondo gli accordi presi in sede d'ordine e l'andamento dei lavori stessi, in conformità con il giudizio della Committente, allo scopo di garantire il pieno rispetto dei termini di consegna contrattuali.
Il personale sarà inoltre equipaggiato di tutti i dispositivi di protezione individuali relativamente a quanto disposto dal Dlgs 81/08.

4. TESSERINI DI RICONOSCIMENTO

Il dlgs 81/08 prevede l'obbligo a carico delle Imprese di fornire ai propri dipendenti presenti in cantiere una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro.
La stessa Legge pone in capo al lavoratore l'obbligo di esporre la tessera durante la sua presenza nel luogo di lavoro.

COSTI SULLA SICUREZZA, SUDDIVISI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

I costi relativi alle misure da adottare per i rischi da interferenza, per l'intera durata dell'appalto, sono così determinati

Pulizia immobili comunali € 1.000,00 (euro mille/00) oltre l'I.VA

Attività formativa inerente il DUVRI

Con la presente i datori di lavoro della ditta Committente e dell'impresa Fornitrice dichiarano di aver espletato le attività informative e formative relative ai rischi di interferenza, ai rispettivi preposti e personale addetto alle lavorazioni.

Il presente documento sarà rivisto ed eventualmente aggiornato in occasione di modifiche ed inserimento delle attività esaminate, nonché in ragione dell'aggiornamento dei piani operativi alla sicurezza presentati dai Fornitori.

Il Fornitore si impegna ad accettare il contenuto del presente documento, nonché a rispettarne le richieste ed a rendere edotti i propri lavoratori sulle misure di sicurezza da adottare.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Fornitore _____

Il RUP
Comune di Nave _____

Il Datore di Lavoro
Comune di Nave _____

.....

VERBALE DI CONSEGNA DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Ordine del Giorno

- ◆ Coordinamento sui rispettivi rischi e sulle misure organizzative ed operative di prevenzione e protezione specifiche applicabili
- ◆ Misure di prevenzione rischi da interferenze trasmessi a tutti in copia per opportuna conoscenza

Sono stati aggiornati:

Datore di lavoro : Committenza

Datore di Lavoro : Fornitore

Il Fornitore, preso atto degli obblighi contrattuali, del lavoro da eseguire, dei luoghi dove dovrà svolgersi il lavoro e dell'attività svolta all'interno del reparto/edificio dell'Azienda, dichiara di non avere difficoltà o dubbi e di accettare la consegna.

Dichiara altresì di essere stato edotto dei rischi connessi con l'attività svolta nel reparto/edificio con la consegna del presente **"Documento Unico di Valutazione dei Rischi"**.

Inteso che:

- Il Fornitore dovrà rivolgersi al Committente ogni volta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di rischi, previa adozione da parte sua di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione;
- Il Fornitore ha reso edotto il Committente dell'esistenza di rischi connessi con la propria attività lavorativa;

Dichiarano

Di aver ricevuto letto ed accettato in ogni sua parte il presente DUVRI e che sono adeguate le misure predisposte dal committente per ridurre al minimo i rischi di interferenza.

Data,

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Fornitore _____

Il RUP
Comune di Nave _____

Il Datore di Lavoro
Comune di Nave _____